ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PRESSO LA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Art. 3

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle Accademie e su proposta di esso, puo' chiamare a far parte del Consiglio predetto il presidente di altri istituti di cultura, ed altre personalita' eminenti.

Versione in vigore dal 7 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia
Estremi	Legge 21 giugno 1938, n. 1031
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-delle-accademie-presso-la-reale/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it